

REGOLAMENTO (CE) N. 2955/94 DELLA COMMISSIONE**del 5 dicembre 1994****che modifica il regolamento (CEE) n. 3665/87 recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2807/94⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, nonché le corrispondenti disposizioni degli altri regolamenti relativi ad organizzazioni comuni di mercato dei prodotti agricoli,

visto il regolamento (CEE) n. 876/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, che stabilisce, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e ai criteri per la fissazione del loro ammontare⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 776/94⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2, secondo comma e paragrafo 3, nonché le corrispondenti disposizioni degli altri regolamenti recanti norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli,

considerando che l'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1829/94⁽⁶⁾, prevede il riconoscimento, da parte della Commissione, di società di controllo e di sorveglianza che vengono autorizzate a rilasciare attestati che certificano l'arrivo a destinazione dei prodotti agricoli nei paesi terzi;

considerando che, per quanto riguarda le prove di arrivo a destinazione, un sistema di riconoscimento comunitario delle suddette società risulta più complicato e meno flessibile del rilascio a livello nazionale, in particolare in caso di revoca totale o parziale, sul piano geografico e/o temporale, dell'autorizzazione di una società di sorveglianza; che il fatto che le società di controllo e di sorveglianza siano riconosciute a livello comunitario non comporta vantaggi considerevoli, in quanto gli Stati membri sono in grado più di ogni altro di valutare l'opportunità di concedere il riconoscimento ad una società di controllo e di sorveglianza;

considerando che è opportuno che la Comunità preveda l'applicazione di orientamenti sufficientemente precisi ai

fini del riconoscimento delle società di controllo e di sorveglianza;

considerando che, dall'entrata in vigore dell'accordo interinale di commercio e di unione doganale fra la Comunità e San Marino⁽⁷⁾, il territorio di tale Stato non fa più parte del territorio doganale della Comunità; che dagli articoli 1, 5 e 7 dell'accordo predetto risulta che i prodotti agricoli sono al medesimo livello dei prezzi all'interno dell'unione doganale e che, pertanto, non vi sono giustificazioni economiche per concedere restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli dei 12 spediti verso San Marino;

considerando che, ai fini della certezza del diritto, è opportuno stipulare espressamente che i prodotti agricoli comunitari destinati a San Marino sono esclusi dal pagamento delle restituzioni all'esportazione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei competenti comitati di gestione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3665/87 è modificato come segue:

1) All'articolo 18:

— Il testo del paragrafo 1, lettera b) è sostituito dal seguente:

« b) l'attestato di scarico e di immissione in consumo compilato da una società specializzata sul piano internazionale in materia di controllo e di sorveglianza, riconosciuta per uno Stato membro. L'attestato reca la data e il numero del documento doganale di immissione in consumo; ».

— Il testo del paragrafo 2, lettera c) è sostituito dal seguente:

« c) attestato di scarico compilato da una società specializzata sul piano internazionale in materia di controllo e di sorveglianza, riconosciuta per uno Stato membro, che certifichi,

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 298 del 19. 11. 1994, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 155 del 3. 7. 1968, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 91 dell'8. 4. 1994, pag. 6.

⁽⁵⁾ GU n. L 351 del 14. 12. 1987, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 191 del 27. 7. 1994, pag. 5.

⁽⁷⁾ GU n. L 359 del 9. 12. 1992, pag. 13.

inoltre, che il prodotto ha lasciato la zona portuale o almeno che, a quanto consta, il prodotto non è stato nuovamente caricato ai fini della riesportazione ; ».

zione delle disposizioni relative al pagamento delle restituzioni all'esportazione. ».

— Il paragrafo 5 è soppresso.

2) All'articolo 44 :

— l'unico comma viene numerato come paragrafo 1.

Articolo 2

— È aggiunto il seguente paragrafo :

« 2. I prodotti agricoli destinati a San Marino non sono considerati come esportati per l'applica-

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione
